

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1769 DELLA COMMISSIONE**

del 25 novembre 2020

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2020

(GU L 398 del 27.11.2020, pag. 4)

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 399 del 30.11.2020, pag. 39 (2020/1769)



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1769 DELLA
COMMISSIONE**

del 25 novembre 2020

**sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli
stanziamenti riportati dall'esercizio 2020**

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2020 a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2021 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ C1

ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio	6 081 361
Bulgaria	9 865 664
Cechia	11 629 880
Danimarca	10 729 338
Germania	60 566 679
Estonia	1 776 883
Irlanda	13 853 297
Grecia	16 876 498
Spagna	59 526 083
Francia	89 125 550
Italia	37 625 545
Cipro	360 506
Lettonia	3 067 758
Lituania	4 823 124
Lussemburgo	425 264
Ungheria	15 920 199
Malta	38 180
Paesi Bassi	8 322 935
Austria	7 306 532
Polonia	27 648 219
Portogallo	7 256 992
Romania	19 079 200
Slovenia	946 235
Slovacchia	6 114 353
Finlandia	6 241 899
Svezia	8 412 713